



COMUNE DI MONTOPOLI  
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11)

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 45 del 28/12/2023

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE MERCATALE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI. MODIFICHE. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaventitre addì 28 - ventotto - del mese dicembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti, ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Partecipa il sottoscritto **DR. FRANCO CARIDI** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
FRESCHI LORENO	X	-
MARZINI ROBERTO	X	-
REMORINI MARINA	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VENTAVOLI LICIA	-	X
SQUARCINI SILVIA	X	-
REALI LARA	-	X
VANNI MARIA	X	-

Consigliere	Presente	Assente
VANNI LINDA	X	-
MARINO ANDREA	X	-
MORETTI PAOLO	X	-
FARAONI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-
VITALI CECILIA	X	-
BERTAGNI CRISTIANO	X	-
TESI MASSIMO	X	-

### Immediatamente eseguibile

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARTINELLI VALERIO	-	X

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art 52 del D.Lgs. n. 446/97 il quale conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

DATO ATTO che per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 846: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.

RILEVATO che ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*.

VISTA la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari

effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge n. 160/2019, si è reso necessario istituire e disciplinare il Regolamento relativo al nuovo canone unico patrimoniale, approvato per l'anno 2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 02/04/2021, in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 446/1997 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 88 del 18/12/2020;
- Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. n. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18/03/2010;
- Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 28/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione del Canone occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP);
- Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 28/02/2020 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICP);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTO il comma 16 dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001 che stabilisce: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006, legge finanziaria per l'anno 2007, ai sensi del quale gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2023 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, formato dai seguenti capi :

- TITOLO I: NORME GENERALI;
- TITOLO II: DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI CANONE;
- TITOLO III: OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE;
- TITOLO IV: CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI;
- TITOLO V: CANONE MERCATALE;
- TITOLO VI: CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI;

DATO ATTO CHE si rende necessario apportare alcune modifiche al vigente regolamento del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni e specificatamente:

- soppresso l'art. 3 – Suddivisione del territorio comunale - in quanto la suddivisione del territorio comunale in 2 categorie è prevista solo per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche mentre per il canone esposizione pubblicitaria ed il diritto sulle pubbliche affissioni è sempre stata prevista una sola categoria, quindi tale articolo è stato tolto dalla norme generali relative al canone unico ed inserito solo nelle norme relative al canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- art. 3 ex art. 4, comma 5, tolto il riferimento all'art. 17 ed inserito il riferimento all'art. 19;
- art. 5 (ex art. 6) – Funzionario responsabile – modificato per una maggiore specificazione delle funzioni attribuite ai vari responsabili in relazione al canone unico;
- art. 6 (ex art. 7) – Termini e modalità di pagamento del canone - modificato in quanto il canone unico ai sensi della Legge n. 160/2019 può essere pagato solo con il modello PagoPa, tolto quindi il riferimento al pagamento con bonifico bancario o postale;
- art. 7 (ex. Art. 8) - penalità indennità sanzioni – rinominato – Indennità, sanzioni - soppressa la graduazione della sanzione in base al momento del pagamento in quanto per l'omesso versamento è possibile gestire le parti che applicando una sola sanzione (30%), l'indennità da applicare per le occupazioni abusive può arrivare al massimo al 50% del canone dovuto come previsto dall'art. 821, lettera g), comma 1, Legge n. 160/2019, quindi inserita indennità del 50% anziché del 100%;
- art. 8 (ex. Art. 10) – Diffida ad adempiere, Ingiunzione di pagamento, riscossione coattiva - rinominato – Diffida ad adempiere, riscossione coattiva - si parla di atto di irrogazione della sanzione e non di ingiunzione di pagamento;
- art. 9 soppresso – Definizione agevolata della penale – il ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è previsto per le entrate tributarie e non è previsto per le entrate patrimoniali come il canone unico;
- art. 9 (ex. Art. 11) – Rimborsi e compensazione – si fa riferimento al Servizio tributi e non al servizio entrate; rimborso entro 5 anni come per le entrate tributarie e non entro tre anni e senza bollo;
- art. 10 (ex. Art. 12) – Contenzioso – tolto il riferimento alla cartella ed al ruolo che non esistono più in quanto dal 01/01/2020, in caso di omesso versamento per le entrate patrimoniali ai sensi dell'art.1, comma 792 della Legge n. 160/2019, viene emesso un atto finalizzato alla riscossione delle stesse che rappresenta già un titolo esecutivo, quindi non c'è bisogno della successiva ingiunzione di pagamento o della cartella di pagamento per l'inizio della riscossione forzata;
- art. 11 – Accertamenti – articolo inserito ex – novo;

- il Titolo III – OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ed il Titolo IV – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - sono stati unificati in un unico titolo, il Titolo III – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -;
- art. 14 ex art. 13, lettera i) soppressa;
- art. 14 ex art. 13 soppressa ultima parte comma 15;
- art. 20 ex art. 18, comma 5, terzo periodo soppresso;
- art. 27 ex art. 28 – Criteri per la determinazione della tariffa – tolto l'ultimo capoverso in quanto non procediamo ad allegare le tariffe al regolamento, inserito ex-novo comma 2 dove si fa riferimento alle due categorie in cui è suddiviso il territorio comunale ai soli fini delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e nel quale si stabilisce che per la prima categoria la tariffa è il 100% mentre per la seconda categoria la tariffa è ridotta al 75%; al comma 3, soppressa la lettera e) ed inserite le zone di tipo “A” alla lettera a) del comma 3; soppresso il comma 4 in quanto per i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande la tariffa la consideriamo unica indipendentemente dal fatto che sia ubicata più o meno adiacente al pubblico esercizio; soppresso il comma 8 in quanto non alleghiamo le tariffe al regolamento, una volta approvato quest'ultimo, le tariffe saranno approvate dalla Giunta comunale;
- il Titolo V – CANONE MERCATALE – è diventato Titolo IV;
- Art. 31 ex art. 30: inserito ex-novo comma 2 dove si fa riferimento alle due categorie in cui è suddiviso il territorio comunale ai soli fini delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e nel quale si stabilisce che per la prima categoria la tariffa è il 100% mentre per la seconda categoria la tariffa è ridotta al 75%; comma 4 prevista la riduzione del 20% anziché del 25% in quanto era stata inserita nel regolamento la riduzione del 25% però poi di fatto era stata applicata la riduzione del 20%; sempre al comma 4 uniformate le ore del mercato a 6 per tutti i mercati effettuati nelle frazioni del comune di Montopoli in Val D'Arno;
- Art. 32 ex art. 31: al comma 2 aumentato l'importo del ticket giornaliero e dell'abbonamento altrimenti agli spuntisti sarebbe convenuto acquisire la concessione; al comma 3 previsto che i ticket vengano rilasciati dalla Polizia Municipale;
- Il Titolo VI – CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – è stato scisso in due titoli: Titolo V – CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e Titolo VI – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- al nuovo Titolo V – CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – è stato tolto il riferimento al diritto sulle pubbliche affissioni visto che per tale occupazione è stato creato un titolo ad hoc, e sono stati inseriti alcuni nuovi articoli, mentre altri sono rimasti invariati e rinumerati: Art. 35 Tipologia dei mezzi pubblicitari (nuovo); Art. 36 Istanze per i messaggi pubblicitari (nuovo); Art. 37 Istruttoria amministrativa (nuovo); Art. 38 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni (nuovo); Art. 39 Rinnovo, proroga, disdetta (nuovo); Art. 40 Revoca, mandato o ridotto utilizzo della convenzione (nuovo); Art. 41 decadenza ed estinzione dell'autorizzazione (nuovo); Art. 42 Rimozione della pubblicità (nuovo); Art. 43 Piano generale degli impianti pubblicitari (nuovo) ; Art. 44 Particolari tipi di esposizioni pubblicitarie, divieti e limitazioni (nuovo); Art. 45 Durata delle diffusioni pubblicitarie (nuovo); Art. 46 Definizione di insegna di esercizio (nuovo); Art. 47 Modalità di determinazione del canone in base alla zona (nuovo); Art. 48 Dichiarazione (nuovo); Art. 49 Criteri per la determinazione del canone (nuovo); Art. 50 Modalità di applicazione del canone (nuovo); Art. 51 (ex art. 41) Pubblicità abusiva, rimasto invariato; Art. 52 (ex. Art. 42) Rimozioni e spostamenti, rimasto invariato; Art. 53 Pubblicità effettuata con veicoli in genere (nuovo); Art. 54 Mezzi pubblicitari vari (nuovo); Art. 55 Riduzioni (nuovo); Art. 56 Esoneri ed Esenzioni (nuovo);
- al nuovo Titolo VI – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – sono stati inseriti ex-

novo tutti gli articoli: Art. 57 (nuovo) – tipologia degli impianti pubblicitari; Art. 58 (nuovo) – Servizio delle pubbliche affissioni; Art. 59 (nuovo) – Impianti per le affissioni dirette; Art. 60 (nuovo) Modalità delle pubbliche affissioni; Art. 61 (nuovo) – Canone sulle pubbliche affissioni; Art. 62 (nuovo) – Materiale pubblicitario abusivo; Art. 63 (nuovo) - Riduzione del canone; Art. 64 (nuovo) – Esenzione dal canone; Art. 65 (nuovo) – Pagamento del canone; Art. 66 (nuovo) – Norme di rinvio.

- Per quanto riguarda poi il titolo VII – DISPOSIZIONI FIANLI: Art. 60 Definizione agevolata – soppresso; Art. 67 ex art. 45 – Rinvio dinamico – rimasto invariato; Art. 68 Entrata in vigore – Abrogazione di norme è stato modificato;

RITENUTO opportuno, per una migliore lettura delle modifiche apportate al vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, il Regolamento con le parti introdotte ex-novo evidenziate in giallo e le parti sopresse barrate, allegato “B”, denominato: “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE MERCATALE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2024 CON MODIFICHE EVIDENZIATE”;

VISTO lo schema di Regolamento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, nella nuova formulazione derivante dal recepimento delle predette modifiche ed allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, allegato “A”;

DATO ATTO di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2024, allegato al presente atto sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all’obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l’occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

AQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive modifiche;

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del succitato Testo Unico attestante la regolarità tecnica e contabile della proposta di delibera;

Con la seguente votazione resa dai n. 15 consiglieri presenti e votanti:

Consiglieri favorevoli: n. 13

Consiglieri contrari : n. 1 (Tesi)

Consiglieri astenuti : n. 1 (Vanni Maria)

## **DELIBERA**

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE le modifiche al vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni, per quanto attiene le seguenti disposizioni:

- soppresso l'art. 3 – Suddivisione del territorio comunale - in quanto la suddivisione del territorio comunale in 2 categorie è prevista solo per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche mentre per il canone esposizione pubblicitaria ed il diritto sulle pubbliche affissioni è sempre stata prevista una sola categoria, quindi tale articolo è stato tolto dalla norme generali relative al canone unico ed inserito solo nelle norme relative al canone occupazione spazi ed aree pubbliche;
- art. 3 ex art. 4, comma 5, tolto il riferimento all'art. 17 ed inserito il riferimento all'art. 19;
- art. 5 (ex art. 6) – Funzionario responsabile – modificato per una maggiore specificazione delle funzioni attribuite ai vari responsabili in relazione al canone unico;
- art. 6 (ex art. 7) – Termini e modalità di pagamento del canone - modificato in quanto il canone unico ai sensi della Legge n. 160/2019 può essere pagato solo con il modello PagoPa, tolto quindi il riferimento al pagamento con bonifico bancario o postale;
- art. 7 (ex. Art. 8) - penalità indennità sanzioni – rinominato – Indennità, sanzioni - soppressa la graduazione della sanzione in base al momento del pagamento in quanto per l'omesso versamento è possibile gestire le pratiche applicando una sola sanzione (30%), l'indennità da applicare per le occupazioni abusive può arrivare al massimo al 50% del canone dovuto come previsto dall'art. 821, lettera g), comma 1, Legge n. 160/2019, quindi inserita indennità del 50% anziché del 100%;
- art. 8 (ex. Art. 10) – Diffida ad adempiere, Ingiunzione di pagamento, riscossione coattiva - rinominato – Diffida ad adempiere, riscossione coattiva - si parla di atto di irrogazione della sanzione e non di ingiunzione di pagamento;
- art. 9 soppresso – Definizione agevolata della penale – il ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 è previsto per le entrate tributarie e non è previsto per le entrate patrimoniali come il canone unico;
- art. 9 (ex. Art. 11) – Rimborsi e compensazione – si fa riferimento al Servizio tributi e non al servizio entrate; rimborso entro 5 anni come per le entrate tributarie e non entro tre anni e senza bollo;
- art. 10 (ex. Art. 12) – Contenzioso – tolto il riferimento alla cartella ed al ruolo che non esistono più in quanto dal 01/01/2020, in caso di omesso versamento per le entrate patrimoniali ai sensi dell'art.1, comma 792 della Legge n. 160/2019, viene emesso un atto finalizzato alla riscossione delle stesse che rappresenta già un titolo esecutivo, quindi non c'è bisogno della successiva ingiunzione di pagamento o della cartella di pagamento per l'inizio della riscossione forzata;
- art. 11 – Accertamenti – articolo inserito ex – novo;
- il Titolo III – OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ed il Titolo IV – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - sono stati

unificati in un unico titolo, il Titolo III – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE -;

- art. 14 ex art. 13, lettera i) soppressa;
- art. 14 ex art. 13 soppressa ultima parte comma 15;
- art. 20 ex art. 18, comma 5, terzo periodo soppresso;
- art. 27 ex art. 28 – Criteri per la determinazione della tariffa – tolto l'ultimo capoverso in quanto non procediamo ad allegare le tariffe al regolamento, inserito ex-novo comma 2 dove si fa riferimento alle due categorie in cui è suddiviso il territorio comunale ai soli fini delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e nel quale si stabilisce che per la prima categoria la tariffa è il 100% mentre per la seconda categoria la tariffa è ridotta al 75%; al comma 3, soppressa la lettera e) ed inserite le zone di tipo “A” alla lettera a) del comma 3; soppresso il comma 4 in quanto per i pubblici esercizi che somministrano alimenti e bevande la tariffa la consideriamo unica indipendentemente dal fatto che sia ubicata più o meno adiacente al pubblico esercizio; soppresso il comma 8 in quanto non alleghiamo le tariffe al regolamento, una volta approvato quest'ultimo, le tariffe saranno approvate dalla Giunta comunale;
- il Titolo V – CANONE MERCATALE – è diventato Titolo IV;
- Art. 31 ex art. 30: inserito ex-novo comma 2 dove si fa riferimento alle due categorie in cui è suddiviso il territorio comunale ai soli fini delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e nel quale si stabilisce che per la prima categoria la tariffa è il 100% mentre per la seconda categoria la tariffa è ridotta al 75%; comma 4 prevista la riduzione del 20% anziché del 25% in quanto era stata inserita nel regolamento la riduzione del 25% però poi di fatto era stata applicata la riduzione del 20%; sempre al comma 4 uniformate le ore del mercato a 6 per tutti i mercati effettuati nelle frazioni del comune di Montopoli in Val D'Arno;
- Art. 32 ex art. 31: al comma 2 aumentato l'importo del ticket giornaliero e dell'abbonamento altrimenti agli spuntisti sarebbe convenuto acquisire la concessione; al comma 3 previsto che i ticket vengano rilasciati dalla Polizia Municipale;
- Il Titolo VI – CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI – è stato scisso in due titoli: Titolo V – CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA e Titolo VI – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI;
- al nuovo Titolo V – CANONE PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA – è stato tolto il riferimento al diritto sulle pubbliche affissioni visto che per tale occupazione è stato creato un titolo ad hoc, e sono stati inseriti alcuni nuovi articoli, mentre altri sono rimasti invariati e rinumerati: Art. 35 Tipologia dei mezzi pubblicitari (nuovo); Art. 36 Istanze per i messaggi pubblicitari (nuovo); Art. 37 Istruttoria amministrativa (nuovo); Art. 38 Titolarità e subentro nelle autorizzazioni (nuovo); Art. 39 Rinnovo, proroga, disdetta (nuovo); Art. 40 Revoca, mandato o ridotto utilizzo della convenzione (nuovo); Art. 41 decadenza ed estinzione dell'autorizzazione (nuovo); Art. 42 Rimozione della pubblicità (nuovo); Art. 43 Piano generale degli impianti pubblicitari (nuovo) ; Art. 44 Particolari tipi di esposizioni pubblicitarie, divieti e limitazioni (nuovo); Art. 45 Durata delle diffusioni pubblicitarie (nuovo); Art. 46 Definizione di insegna di esercizio (nuovo); Art. 47 Modalità di determinazione del canone in base alla zona (nuovo); Art. 48 Dichiarazione (nuovo); Art. 49 Criteri per la determinazione del canone (nuovo); Art. 50 Modalità di applicazione del canone (nuovo); Art. 51 (ex art. 41) Pubblicità abusiva, rimasto invariato; Art. 52 (ex. Art. 42) Rimozioni e spostamenti, rimasto invariato; Art. 53 Pubblicità effettuata con veicoli in genere (nuovo); Art. 54 Mezzi pubblicitari vari (nuovo); Art. 55 Riduzioni (nuovo); Art. 56 Esoneri ed Esenzioni (nuovo);
- al nuovo Titolo VI – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – sono stati inseriti ex-novo gli articoli: Art. 57 (nuovo) – tipologia degli impianti pubblicitari; Art. 58 (nuovo) – Servizio delle pubbliche affissioni; Art. 59 (nuovo) – Impianti per le affissioni dirette; Art. 60 (nuovo) Modalità delle pubbliche affissioni; Art. 61 (nuovo) – Canone sulle pubbliche



affissioni; Art. 62 (nuovo) – Materiale pubblicitario abusivo; Art. 63 (nuovo) - Riduzione del canone; Art. 64 (nuovo) – Esenzione dal canone; Art. 65 (nuovo) – Pagamento del canone; Art. 66 (nuovo) – Norme di rinvio.

- Per quanto riguarda poi il titolo VII – DISPOSIZIONI FIANLI -: Art. 60 Definizione agevolata – soppresso; Art. 67 ex art. 45 – Rinvio dinamico – rimasto invariato; Art. 68 Entrata in vigore – Abrogazione di norme è stato modificato;

3. DI RITENERE OPPORTUNO, per una migliore lettura delle modifiche apportate al vigente regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, allegare al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, il Regolamento con le parti introdotte ex-novo evidenziate in giallo e le parti sopresse barrate, allegato “B”, denominato: “REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE MERCATALE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2024 CON MODIFICHE EVIDENZIATE”;

4. DI DARE ATTO che, recependo le modifiche di cui al precedente punto, il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, mercatale, di esposizione pubblicitaria e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 31/05/2023, è quello che risulta nella sua nuova forma come da allegato “A”, denominato: “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DEL CANONE MERCATALE, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI – ANNO 2024”;

5. DI DARE ATTO che il presente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone mercatale, di esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, entra in vigore il 1° gennaio 2024;

6. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Indi Il Consiglio Comunale, con la seguente votazione resa dai n. 15 consiglieri presenti e votanti:

Consiglieri favorevoli: n. 13

Consiglieri contrari : n. 1 (Tesi)

Consiglieri astenuti : n. 1 (Vanni Maria),

## DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Letto, fatto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**CAPECCHI GIOVANNI**

**IL SEGRETARIO COMUNALE -  
REGGENTE**

**DR. FRANCO CARIDI**

---